

## LA DEDUZIONE DEL 120%/130% DEL COSTO DEL LAVORO DA IRES/IRPEF IN UNA FAQ.

### I CASO: FAQ

x) il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato nel 2024 (sia ordinari che svantaggiati) è minore dell'incremento del costo del lavoro dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 (b9 24 su b9 23-incremento);

Srl non trasparente/con Ires al 24%/opera nel settore del commercio(abbigliamento)/contabilità ordinaria;

esercizio dal 1/1/12 al 31/12/12 -non a cavallo;

Ccnl terziario confcommercio /csc terziario;

il datore ha in forza i dipendenti: A+B+C+D;

A+B+C+D sono in forza per tutto il 2023/e sono tutti a tempo indeterminato /a full time;

X) tempo indeterminati medi dell'anno 2023:

$(365 \text{ giorni} \times 4 \text{ dipendenti} = 1460) / 365 = 4 \text{ dipendenti medi anno 2023 (solo t i)}$ ;

x) tempi indeterminati +tempi determinati medi anno 2023:

$(365 \text{ giorni} \times 4 \text{ dipendenti} = 1460) / 365 \text{ giorni} = 4 \text{ dipendenti medi anno 2023 (ti + td)}$

costo del lavoro 23/ per competenza dei 4 dipendenti nel 2023 di 40 euro (uso dei valori convenzionali) / b9 conto economico.

costo del lavoro 23/per competenza/ di tutti i dipendenti:

costo del lavoro/imputato per competenza /b9 conto economico:

1)retribuzione lorda

2)oneri sociali

3)premi INAIL

4) tfr: retribuzione utile/13,5 meno 0,5 imponibile previdenziale + rivalutazione lorda

Anno 2024: 2024

Sono assunti il 01/01/2024(prima si assume /maggiore sarà il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminati nel 2024 che determina la maggiorazione del costo deducibile):

E): lavoratore non svantaggiato- a tempo indeterminato /a full time: costo del lavoro/anno 2024: 12 euro;

F): lavoratore svantaggiato (esempio legge 381/91 / oppure figura 651/14 reg comunitario / oppure giovane neet art 27 dl 48/23) - a tempo indeterminato /full time: costo del lavoro/anno 2024: 13 euro;

E) + F) restano in forza al 31/12/2024;

il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato nel 2024 ammonta a 25 euro (di cui 12 euro da non svantaggiato-E/13 euro da soggetto svantaggiato-F)

i lavoratori A/B/C/D rimangono in forza come ti/ft e il rapporto rimane in essere al 31/12/2024;

Ragionamenti in analisi per gestire la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro.

Il costo del lavoro nel 2024 di:

X) A+B+C+D ammonta a 44 euro  $(11+11+11+11=44 \text{ euro})$

X) E+F ammonta a 25 euro  $(12+13= 25)$

Il costo del lavoro anno 2024 ammonta a 69 euro  $(44+25=69 \text{ euro})$  / b9 del conto economico anno 2024.

dove:

44/ a+b+c+d

25/e+f

Totale costo del lavoro: 69 euro.

x Nota bene - si utilizzano dei valori convenzionali / per rendere più agevole la comprensione dello sviluppo numerico della complessa disciplina,

ragionamenti per la gestione della deduzione maggiorata del 20 / 30%;

1 condizione:

ti al 31/12/2024 (6) > ti- medi del 2023 (4) - realizzata;

a+b+c+d+e+f / tempi indeterminati al 31/12/2024 / 6 unità;

A+b+c+d / tempi indeterminati medi anno 2023 / 4 unità;

x condizione realizzata;

2 condizione:

ti/td al 31 12 2024 (6)> ti/td medi del 2023 (4) - realizzata;

a+b+c+d+e+f/tempi indeterminati+ tempi determinati al 31/12/2024 / 6 unità;

A+b+c+d/ tempi indeterminati + determinati medi anno 2023/4 unità;

x condizione realizzata.

Importo deducibile a titolo di maggiorazione del costo del 20% (figure ordinarie) / 30% (figure svantaggiate) da Ires;

➤ Importo: Ragionamenti in analisi;

-Il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminati nel 2024 di 25 euro (25 euro/ ovvero 12 costo del lavoro di soggetto ordinario/E +13 costo del lavoro del soggetto svantaggiato/F) < (MINORE) di incremento del costo del lavoro ANNO 2024 su ANNO 2023 di 29 euro (29 euro/ 69/ANNO 2024 - 40/ANNO 2023 = 29);

costo del lavoro anno 2024(b9 conto economico) / 69 euro (vedi a+b+c+d+e+f);

>

Costo del lavoro anno 2023(b9 conto economico) / 40 euro (vedi a+b+c+d);

=29 euro/incremento costo del lavoro anno 2024/su anno 2023;

-incremento/costo del lavoro 2024 rispetto ad anno 2023-29 euro/ b9 2024 su b9 2023=29 euro;

x) l'incremento del costo del lavoro dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023-29 euro

x ai fini del diritto alla deduzione maggiorata occorre avere un costo del lavoro anno 2024 che eccede quello anno 2023;

nel nostro caso questa eccedenza è 29 euro;

x) la impresa ha avuto attività per 365 giorni anno 2023;

x) no liquidazione/no procedura concorsuale;

il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato nel 2024 ammonta a 25 euro;

di cui 12 costo del lavoro del dipendente ordinario/E

di cui 13 costo del lavoro del dipendente svantaggiato/F

Di conseguenza avendo un costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato nel 2024(25 euro) < dell'incremento del costo del lavoro del 2024/su anno 2023(29 euro), il costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato originerà il diritto alla deduzione maggiorata;

in particolare:

x deduzione maggiorata da Ires su E/lavoratore non svantaggiato= 12 x 20%= 2,4/ maggiore costo deducibile da Ires;

x deduzione maggiorata da Ires su F/lavoratore svantaggiato= 13 x 30%= 3,9 / maggiore costo deducibile da Ires;

Per cui:

1) soggetto ordinario/non svantaggiato E) - deduzione/maggiorata da Ires di:

12 (costo ti/assunzione anno 2024) al 20% = 2,4 / maggiore deduzione da Ires;

12 al 20% = 2,4 x 24% aliquota Ires = 0,576 risparmio Ires/per effetto maggiore deduzione.

2) soggetto svantaggiato F) - deduzione/maggiorata da Ires di:

13 (costo ti/assunzione anno 2024) al 30% (maggiorazione per svantaggiato) = 3,9;

13 al 30% = 3,9 x 24% aliquota Ires = 0,936 risparmio Ires/per effetto maggiore deduzione.

In sintesi:

2,4 (maggiore deduzione dipendente E/ordinario) + 3,9 (maggiore deduzione dipendente F/svantaggiato) al 24% = 1,512 (risparmio su Ires per effetto della applicazione della maggiore deduzione/ stessa cosa: 0,576 + 0,936 = 1,512).

Schema:

Anno 2024: esercizio 01/01/2024 - 31/12/2024;

Col 1	Col 2 - tipologia di assunzioni/ qualità;	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7
dipendenti	Svantaggiato  Ordinario	Assunti nel 2024/ti;  <b>Nota bene</b> x) anche td/trasformati ti; x) anche apprendistati 1/2/3 livello (no stagionali).	Costo lavoro 24/solo assunti a tempo indeterminato nel 2024;  Nota bene devono restare in forza al 31/12/2024.	Costo del lavoro 24/per incrementi; b9  serve per b9 24/incrementale rispetto a b9 23; <b>Nota bene</b> -sia ti/che td;	Forza al 31/12/2024/ solo ti	Forza al 31/12/2024/ ti+td
F) - assunti to / ft-ti / 24 e in forza al 31/12/2024	svantaggiato	x	13	13	1	1
E) - assunti to / ft-ti / 24 e in forza al 31/12/2024	Ordinario	x	12	12	1	1
D)				11	1	1
C)				11	1	1
B)				11	1	1
A)				11	1	1
Totale-			25	69 euro	6	6

Anno 2023;

Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14
	Tipo contratto	Giorni del 2023; ti medi del 2023	Giorni del 2023; ti+td medi del 2023;	Costo del lavoro 23 / per incrementi; voce b9 conto economico rilevano sia td / che ti; per competenza	Ti medi 2023;	ti + td- medi del 2023;
D	Ti/ft	365	365	10	365	1
C	Ti/ft	365	365	10	365	1
B	Ti/ft	365	365	10	365	1
A	Ti/ft	365	365	10	365	1
totale		365x4/365=4	365x4/365=4	40 euro	365x4/365=4	365x4/365=4

**Schema:**

Al 31/12/2024 = ti (6) - tutti f/time

Al 31 12 2024= ti +td (6) - tutti f/time

Ti medi anno /2023 - 4;

Ti+td medi anno / 2023 – 4;

Costo degli assunti a t.i. nel 2024:

- 25 euro (di cui E ordinario di 12 + F svantaggiato di 13)

Incremento del costo del lavoro anno 2024 rispetto anno 2023: 29 euro (69-40=29 euro) / b9 24 meno b9 23=29 euro;

visto che il costo del lavoro degli assunti a ti 24(25) è minore dell'incremento del costo del lavoro 24 su 23(29) - deduzione maggiorata da Ires:

Su dipendente ordinario/ esempio E: deduzione di 12 al 20%-2,4/da Ires (24%);

Su dipendente svantaggiato (legge 68/99 o reg 651 14 / o 381 91) /esempio F: deduzione di 13 al 30%-3,9 /da Ires (24%);

Legge: art. 4 d.lgs. 216/2023.

decreto: dm 25/06/ 2024.

**Norma:**

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 3 luglio 2024, n. 154

Ministero dell'Economia e delle finanze |Decreto ministeriale| 25 giugno 2024

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Preambolo

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

---

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del

lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, indicate nell'allegato 1 al suddetto decreto legislativo, in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di versamenti unitari e di compensazione;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recanti, tra le altre, disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali relativamente alle imposte dirette e in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

---

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «TUIR» il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) «enti non commerciali residenti» i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR;

c) «società controllate» le società di cui al primo comma dell'art. 2359 del codice civile;

d) «società collegate» le società di cui al terzo comma dell'art. 2359 del codice civile;

e) «gruppo» l'insieme delle società, residenti e non residenti, controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

f) «gruppo interno» l'insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti;

g) «società a controllo congiunto» le società per le quali, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

h) «incremento occupazionale» l'incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

i) «incremento occupazionale complessivo» l'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

l) «decremento occupazionale complessivo» il decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

m) incremento occupazionale di gruppo: la somma dell'incremento occupazionale di ciascuna società del gruppo interno;

n) incremento occupazionale complessivo di gruppo: la somma algebrica dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo di ciascuna società del gruppo interno;

o) trasferimenti di azienda o rami d'azienda: i trasferimenti di azienda o rami d'azienda avvenuti per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate mediante fusioni, scissioni, scissioni per scorporo, conferimenti, affitti, nonché le cessioni ovvero per effetto di successione o donazione;

p) IFRS 2: l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 pagamenti basati su azioni di cui al regolamento (UE) 2018/289 della Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

---

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023.

Articolo 3

Ambito soggettivo

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

---

1. La maggiorazione spetta ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, alle imprese individuali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del citato TUIR titolari di reddito d'impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del suddetto TUIR.

2. L'agevolazione spetta ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato l'attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecento sessantasei giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.

3. Sono esclusi dall'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dall'inizio della procedura.

4. Per gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, nella misura di cui all'art. 5, comma 9, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

5. Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l'esercizio delle suddette attività.

TITOLO II Imposta sul reddito delle società - CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 73

Soggetti passivi [testo post riforma del 2004]

Testo in vigore dal 29 dicembre 2023

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; (8)

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; (11)

d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. (5)

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. (6)

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio

dello Stato effettuati in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. (7)

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5 bis. Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: (12)

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. (4)

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. (4)

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (9)

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11 -bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3 -bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10 -ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. (10)

(1) (2) (3)

-----

(1) L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l'intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell'ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 87.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

(5) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(6) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(7) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, poi dall'art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall'art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 con decorrenza dal 29.12.2023 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto dal 01.01.2006.

(9) Il presente comma aggiunto dall'art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 25.06.2008, è stato così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44 con decorrenza dal 09.04.2014.

(10) Il presente comma aggiunto dall'art. 2, comma 62, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011, sostituito prima dall'art. 2, comma 15, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 14.09.2011, n. 148 con decorrenza dal 17.09.2011 ed effetto a decorrere dal 01.01.2012, e poi dall'art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, è stato da ultimo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44 con decorrenza dal 09.04.2014.

(11) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012.

(12) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 con decorrenza dal 29.12.2023 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO I Disposizioni generali

Articolo 5/tuir

Redditi prodotti in forma associata

Testo in vigore dal 29 dicembre 2023

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. (6)

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. (1)

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. (2) (7)

4. I redditi delle imprese familiari di cui all' art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

- a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. (5)

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. (3) (4)

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 2, L. 25.03.1991, n. 102 (G.U. 29.03.1991, n. 75).

(2) Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta.

(3) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 sollevata in riferimento all' art. 24 della Costituzione (Corte cost., ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55; Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale)

(4) Per i soggetti di cui al presente articolo è istituita una addizionale alle imposte sul reddito nella misura del 25 per cento, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 466, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza 01.01.2006.

(5) L'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, c.64, L. 23.12.2014, n. 190 (G.U. del 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99).

(6) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. (C.Cost. 17.09.2020, n. 201 sentenza)

(7) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 con decorrenza dal 29.12.2023 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

ITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO V Redditi di lavoro autonomo

Articolo 54

Determinazione del reddito di lavoro autonomo [testo post riforma del 2004]

Testo in vigore dal 15 agosto 201

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] dei beni strumentali, esclusi [gli immobili] e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;  
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. (11)

1 bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1 bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1 bis. (12)

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (10)

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. (10)

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36 commi 7 e 7 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. (13)

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire (516,46 euro), nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (4)

3 bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. (5)

[4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed

autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio]. (1)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. (6)

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6 bis, anche le quote delle indennità di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 17 maturate nel periodo d'imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 2 dell'articolo 95. (2)

6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (3)

[7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione]. (7)

8. I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lett. c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. (14)

8 bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati

annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (8)

(9)

-----

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi modificato dall'art. 3, comma 21, L. 23.12.1996, n. 662, è stato da ultimo abrogato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 33 D.L. 23.02.1995 n. 41 e dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi, dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(5) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 10, D.L. 13.05.1991, n. 151, è stato, poi, così sostituito dall'art. 1, comma 402, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, poi dall'art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall'allegato alla L.06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008, poi dall'art. 10, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 ed applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, poi dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, e da ultimo dagli artt. 8 e 9, L. 22.05.2017, n. 81 con decorrenza dal 14.06.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

(7) Il presente comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 02.03.1989, n. 69, è stato poi abrogato dall'art. 4, L. 30.12.1991, n. 413.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(9) Il presente articolo, già art. 50, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223.

(11) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, è stato poi così modificato dall'art.1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007.

(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(13) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69 così come modificato dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, dall'art. 14, c. 2, L. 24.12.1993, n. 537 e dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi sostituito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007, modificato dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla ultima citata, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 162, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla ultima citata.

(14) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70, poi dall'art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, dall'art. 8, D.L. 20.06.1996, n. 323 e dall'art. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, dall'art. 51, L. 23.12.1999, n. 488 con decorrenza dal 01.01.2000, dall'art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 con decorrenza dal 01.01.2001, dall'art. 1, comma 318, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007, e da ultimo dall'art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.

Articolo 4 Incremento occupazionale  
Testo in vigore dal 18 luglio 2024

1. La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

2. L'incremento occupazionale di cui al comma 1 non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

3. Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1, nonché del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 2:

a) non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda, sia ai sensi dell'art. 1406 del codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l'incremento occupazionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera valgono, altresì, in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico;

esempio

assunzione ti 24/dal cedente con 2112/1406 nel 2024

x se in forza al 31/12/2024 presso cessionario

x se non in forza al 31/12/2024 presso cessionario

**Nota bene**

incremento occupazionale/incremento occupazionale complessivo/decremento complessivo

Esempio:

assunzione ti 23 (non in anno 2024) / dal cedente con 2112/1406 nel 2024

x se in forza al 31/12/2024 presso cessionario

x se non in forza al 31/12/2024 presso cessionario

b) nei casi di cui alla lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

cedente assume ti/ 2024 /2112 -1406 nel 24 / forza al 31/12/2024

cedente/cessionario / proporzione durata

c) non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR; si applicano le disposizioni della lettera b) nel caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all'estero che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre residente;

d) non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;

e) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

f) i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;

g) i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

4. Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

5. Fermo restando che i requisiti riguardanti la tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

6. Ai fini dei commi 1 e 2 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.

7. Alle società del gruppo interno, la maggiorazione del costo del lavoro spetta, nei limiti di quanto indicato nei precedenti commi, se le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono rispettate anche con riferimento all'incremento occupazionale di gruppo e all'incremento occupazionale complessivo di gruppo; a tal fine:

a) i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;

b) non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.

Ministero dell'Economia e delle finanze | Decreto ministeriale | 25 giugno 2024

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 -  
Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Articolo 5 Determinazione della maggiorazione

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

---

1. Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero

confluite nelle suddette voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9) dell'art. 2425 del codice civile. I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito.

2. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato ai sensi del comma 1, è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento.

3. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato ai sensi del comma 1, è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

4. Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori di cui ai commi 2 e 3, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

5. Il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale.

6. Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.

7. Ai fini del calcolo della maggiorazione, non si considerano inclusi nel costo complessivo del personale:

a) relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 nonché a quello successivo, il costo relativo ai dipendenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4;

b) gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 2;

c) gli accantonamenti rilevati nelle voci di cui all'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, lettere a) ed e), del codice civile.

8. Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.

9. Per gli enti non commerciali residenti la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

10. Per i soggetti che svolgono anche attività per le quali, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società, il relativo reddito non è determinato in modo analitico, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al

rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

## Articolo 6 Controlli

Testo in vigore dal 18 luglio 2024

1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Ministero dell'Economia e delle finanze | Decreto ministeriale | 25 giugno 2024  
Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

■ [Preambolo](#)

■ [Articolo 1 Definizioni](#)

■ [Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

■ [Articolo 3 Ambito soggettivo](#)

■ [Articolo 4 Incremento occupazionale](#)

■ [Articolo 5 Determinazione della maggiorazione](#)

■ [Articolo 6 Controlli](#)

codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - CAPO QUINTO. Società per azioni - SEZIONE NONA. Del bilancio

Articolo 2425

Contenuto del conto economico

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016

9) per il personale:

- a) salari e stipendi;
- b) oneri sociali;
- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;

*Oic12*

*B9) Per il personale*

66. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo per l'utilizzo del lavoro interinale.

*B9a) Salari e stipendi*

67. Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).

*B9b) Oneri sociali*

68. Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed

assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute e quanto previsto all’ultimo periodo del precedente punto 9a).

*B9c) Trattamento di fine rapporto*

69. È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l’importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.

*B9d) Trattamento di quiescenza e simili*

70. Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva l’importo dell’accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d’esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell’anno.

*B9e) Altri costi*

71. In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:

- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo;
- quote associative versate a favore dei dipendenti;
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

Legge:

Decreto legislativo | 30 dicembre 2023 | n. 216

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Articolo 4

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Testo in vigore dal 31 dicembre 2023

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è

superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

4. Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

Decreto legislativo | 30 dicembre 2023 | n. 216

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Allegato 1 Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

Testo in vigore dal 31 dicembre 2023

---

Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

99) "lavoratore molto svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato";

4) "lavoratore svantaggiato": chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

Legge | 12 marzo 1999 | n. 68  
 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.  
 CAPO I - Diritto al lavoro dei disabili  
 Articolo 1 Collocamento dei disabili  
 Testo in vigore dal 24 settembre 2015

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; (1)
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle L.L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno

1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

-----

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, d.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.

donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

*A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo*